



**REGOLAMENTO
DI MEDIAZIONE
AI SENSI DEL
DECRETO N. 150
DEL 24 OTTOBRE
2023**

**Smeralda Mediation -
Mediazione e
Conciliazione S.r.l.**

Via Aristotele 6/1 – 07026 Olbia (OT)

Piazza San Pietro 4 – 09025 Sanluri (SU)

Tel. 346/0053990

email: smeraldamediation.segreteria@gmail.com ;

pec: smeraldamediation@pec.it

www.smeraldamediation.com

P. IVA e CF 02455840906

INDICE **REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE**

- ART. 1 Applicazione del regolamento
- ART. 2 Avvio della mediazione
- ART. 3 Luogo della mediazione
- ART. 4 Elenco dei mediatori indipendenti e loro nomina
- ART. 5 Indipendenza, imparzialità e sostituzione del mediatore
- ART. 6 Presenza delle parti, rappresentanza e assistenza
- ART. 7 Incontri di mediazione e poteri del mediatore
- ART. 8 Proposta del mediatore
- ART. 9 Conclusione della mediazione
- ART. 10 Riservatezza
- ART. 11 Indennità
- ART. 12 Responsabilità delle parti
- ART. 13 Ruolo del mediatore in altri procedimenti
- ART. 14 Modalità telematiche per la mediazione
- ART. 15 Interpretazione e applicazione delle norme
- ART. 16 Legge applicabile

ALLEGATO 1. Tabella indennità

ALLEGATO 2. Scheda di valutazione del servizio di mediazione

ALLEGATO 3. Codice europeo di condotta per mediatori

ART.1 - Applicazione

1. Il presente regolamento (“Regolamento”) si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi (“Mediazione”) delle controversie, gestite da” Smeralda Mediation- Mediazione e Conciliazione srl” (,ovvero “l’Organismo”) che le parti intendono risolvere bonariamente, in forza di una disposizione di legge, dell’invito di un Giudice ovvero di una clausola contrattuale o di propria iniziativa.

2. Il Regolamento si applica alle Mediazioni amministrative da “Smeralda Mediation- Mediazione e Conciliazione srl” in relazione a controversie nazionali ed internazionali, disciplinate ai sensi del D. Lgs. n. 28/10 e successive modifiche. Di intesa tra l’Organismo e le Parti, le controversie nazionali e internazionali possono essere soggette ad altro regolamento di mediazione.

3. In caso di sospensione o cancellazione di” Smeralda Mediation- Mediazione e Conciliazione srl ” dal registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, i procedimenti in corso proseguono presso l’organismo scelto dalle parti entro 45 giorni dalla data di sospensione o cancellazione.

ART.2 – Avvio della Mediazione

1. La parte di una lite che intende avviare la Mediazione può farlo depositando presso le sedi di “Smeralda Mediation- Mediazione e Conciliazione srl “ o anche attraverso il canale di deposito telematico l’istanza di avvio, secondo il modello predisposto o altro documento equipollente che deve contenere:

- a. l’indicazione di “Smeralda Mediation- Mediazione e Conciliazione srl “ e del tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia;
- b. il nome, i dati identificativi e i recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti presso cui effettuare le comunicazioni;
- c. l’oggetto della lite;
- d. le ragioni della pretesa;
- e. il valore della controversia, individuato secondo i criteri stabiliti dal Codice di procedura civile.

Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero in caso di notevole divergenza tra le parti, rilevata prima della prosecuzione oltre il primo incontro,” Smeralda Mediation- Mediazione e Conciliazione srl “ decide il valore di riferimento, secondo i criteri previsti dalla normativa vigente, e lo comunica alle parti. In questi casi, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

2. La Mediazione ha una durata non superiore a tre mesi dal deposito dell’istanza, salva diversa volontà o accordo delle parti. In caso di ricorso alla Mediazione su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza da questi fissata per il deposito dell’istanza. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda.

3. ” Smeralda Mediation- Mediazione e Conciliazione srl “ comunica alle parti l’avvenuta ricezione dell’istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. Tale comunicazione viene effettuata nei tempi di legge, tenute anche in considerazione eventuali esigenze delle parti. L’istante, in aggiunta all’Organismo, è invitato a farsi

parte attiva per effettuare le comunicazioni alla controparte, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, in particolare in relazione a quanto previsto dalla legge in merito al decorso dei termini di prescrizione e decadenza.

4. La parte convocata è invitata a comunicare la propria adesione tempestivamente, e comunque non oltre 7 giorni antecedenti l'incontro. Diversamente l'incontro potrebbe essere rinviato ad altra data. L'adesione e l'eventuale richiesta di rinvio del primo incontro è condizionata alla corresponsione delle spese di avvio.

5. Le richieste di rinvio del primo incontro saranno comunque valutate caso per caso dall'Organismo, sentito il mediatore e le altre parti e comunque non oltre i termini di cui all'art. 6, comma 1 del D. Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche.

ART.3 – Luogo della mediazione

1. La Mediazione si svolge nelle sedi di " Smeralda Mediation- Mediazione e Conciliazione srl " comunicate e accreditate presso il Ministero della Giustizia. In alternativa, con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del Responsabile dell'Organismo, " Smeralda Mediation- Mediazione e Conciliazione srl " può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più conveniente, fermo restando che alcuna responsabilità potrà essere imputata all'Organismo per il caso di erronea individuazione della sede del Tribunale territorialmente competente a conoscere della controversia

2. L'Organismo può avvalersi di strutture, personale e mediatori di altri organismi di mediazione con i quali abbia concluso un accordo di collaborazione anche per singoli affari di mediazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, n.2, lettera c) del d.m. 180/2010.

3. L'Organismo può utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli d'intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 137 Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, aventi ad oggetto la medesima controversia.

ART.4 – Elenco dei mediatori

1. Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell'elenco dei mediatori di " Smeralda Mediation- Mediazione e Conciliazione srl " consultabile su www.smeraldamediation.com, tenute in considerazione la specifica competenza professionale desunta soprattutto dalla tipologia di laurea posseduta, l'esperienza professionale, l'eventuale preferenza espressa dalle parti e la disponibilità del mediatore.

2. Ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell'organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrebbe essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell'organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrebbe essere compiuta secondo il criterio della turnazione.

3. Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nell'elenco di " Smeralda Mediation- Mediazione e Conciliazione srl ". L'indicazione deve sempre essere approvata dall'Organismo che, ove ritenga che il mediatore designato dalle parti non sia adeguato, procederà unilateralmente ad assegnare la pratica di mediazione ad altro professionista, anche in co-mediazione.

4. L'elenco dei mediatori indipendenti di " Smeralda Mediation- Mediazione e Conciliazione srl " è su base nazionale. Sul sito www.smeraldamediation.com è consultabile il curriculum di ciascun mediatore, con l'indicazione delle città in cui operano prevalentemente.

ART.5 - Indipendenza imparzialità e riservatezza

1. Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi.
2. Il mediatore nominato, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori.
3. In casi eccezionali, " Smeralda Mediation- Mediazione e Conciliazione srl " può sostituire il mediatore con un altro del proprio elenco e di pari esperienza.
4. A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialità o l'indipendenza, e comunque in ogni altro caso di oggettivo impedimento, " Smeralda Mediation- Mediazione e Conciliazione srl " provvederà alla sua sostituzione dopo aver informato le parti.

ART.6- Rappresentanza e assistenza

1. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. La partecipazione per il tramite di rappresentante, diverso dal legale che assiste, è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi mediante apposita procura speciale scritta con i necessari poteri per definire la controversia.
2. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante, diverso dal legale che assiste, munito dei necessari poteri per definire la controversia mediante apposita procura speciale scritta.
3. Le parti possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. L'assistenza legale è disciplinata da norme di legge. Nelle mediazioni c.d. volontarie, i legali possano intervenire per assistere le parti anche solo nel momento conclusivo dell'accordo di mediazione, al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del d.lgs. 28/2010 e successive modiche.

ART.7- Incontri di mediazione

1. Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione con le modalità ritenute più opportune, comprese quelle telematiche, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione, ed ha la facoltà di tenere incontri congiunti e separati.
2. Nei casi di cui all'art. 5 comma 1-bis d.lg. 28/2010, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione rilasciando, all'esito, verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata, formato dal mediatore ai sensi dell'art 11, comma 4, d.lg. 28/2010.
3. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura. Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.
4. Il primo incontro informativo tra le parti ed il mediatore avviene di regola entro trenta giorni dal deposito dell'istanza, salvo eventuali esigenze ed ha lo scopo di verificare le concrete possibilità di successo del tentativo di conciliazione. Se le parti decidono di porre termine al tentativo di conciliazione durante il primo l'incontro, il procedimento si conclude con esito negativo. In tal caso, il mediatore verbalizza le dichiarazioni delle parti in merito

alla possibilità di iniziare la procedura e, ove ritenuto necessario dal mediatore, anche le motivazioni a supporto adottate dalle parti. Nessuna ulteriore verbalizzazione può essere inserita, se non con il consenso di tutte le parti e del mediatore.

5. Se le parti e gli avvocati ritengono che sussistano le condizioni per la soluzione della controversia, le parti sottoscrivono un apposito verbale accettando il presente Regolamento e impegnandosi a versare le indennità dovute. In tal caso la procedura di mediazione prosegue immediatamente oppure in successivi incontri. Eventuali rinvii dei successivi incontri devono essere richiesti con congruo preavviso (almeno 7 giorni prima), previo pagamento delle indennità e delle spese vive di segreteria dovute per il rinvio. In caso di richiesta di rinvio di una sola delle Parti o qualora vi sia disaccordo tra le parti sulla richiesta di rinvio, l'Organismo si riserva la facoltà, sentito il mediatore, di fissare la nuova data.

6. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, con il previo consenso delle parti, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il loro compenso, interamente a carico delle parti, è determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti.

7. A discrezione dell'Organismo, possono essere ammessi ad assistere all'incontro di mediazione come tirocinanti altri mediatori, dando precedenza a quelli della lista di " Smeralda Mediation- Mediazione e Conciliazione srl ". Il mediatore tirocinante è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità e riservatezza rispetto alla procedura.

ART.8- Proposta del mediatore

1. Il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta:

- a. se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di mediazione;
- b. nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente;
- c. in caso di mancata partecipazione alla Mediazione di una o più parti;
- d. in ogni caso in cui ritenga di non avere elementi sufficienti.

2. In ogni caso, salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

3. Nel caso in cui la proposta del mediatore non venga accettata, anche da una sola delle parti, il verbale di mancata conciliazione è emesso decorsi 10 giorni dalla scadenza del termine per l'accettazione.

ART.9- Conclusione della mediazione

1. La Mediazione si considera conclusa quando:

- a. le parti hanno conciliato la controversia;
- b. le parti, o una di esse, manifestano l'impossibilità di conciliare la lite;
- c. sono decorsi tre mesi dal deposito dell'istanza di mediazione, salvo diverso accordo delle parti con il mediatore e l'Organismo.

2. Di quanto al punto precedente si dà atto in apposito verbale sottoscritto dalle parti e dal mediatore, che ne certifica l'autografia. Il mediatore dà inoltre atto dell'eventuale impossibilità di una o più parti a sottoscriverlo.

3. Il verbale di mancato accordo o di mancata partecipazione può essere sottoscritto da un mediatore di " Smeralda Mediation- Mediazione e Conciliazione srl " diverso da quello nominato, su incarico del responsabile dell'Organismo.

4. Il rilascio del verbale è condizionato al pagamento delle indennità dovute.
5. Al termine di ogni Mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio.

ART.10- Riservatezza

1. Tutte le informazioni in qualunque modo acquisite nel corso della Mediazione sono riservate.
2. Il mediatore, il mediatore tirocinante e tutti coloro che prestano il proprio servizio all'interno di " Smeralda Mediation- Mediazione e Conciliazione srl " non possono essere obbligati a riferire informazioni o fatti appresi nel corso della Mediazione, a testimoniare o comunque a produrre elementi di prova riguardanti la Mediazione in qualsiasi procedimento giurisdizionale, arbitrale o di altra natura.
3. Le parti e ogni altra persona partecipante alla Mediazione – inclusi gli avvocati ed eventuali consulenti – sono tenuti a mantenere la massima riservatezza e a non fare affidamento, o presentare come prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura:
 - a. opinioni espresse, suggerimenti o offerte fatte dalla controparte, o dal mediatore;
 - b. ammissioni fatte dalla controparte;
 - c. la circostanza che una delle parti abbia o meno indicato la volontà di accettare una proposta di soluzione della lite fatta dalla controparte o dal mediatore.
4. L'obbligo di riservatezza non opera se, e nella misura in cui:
 - a. tutte le parti consentono a derogarvi;
 - b. sussiste un diverso obbligo di legge da valutare caso per caso;
 - c. esiste il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o alla salute di una persona;
 - d. esiste il pericolo concreto di imputazione penale in caso di osservanza dell'obbligo.
5. Ogni prova o fonte di prova non diviene inammissibile a causa del suo utilizzo nell'ambito della Mediazione.
6. L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dalle stesse o formato durante il procedimento.

ART.11- Indennità

1. Salvo diverso accordo scritto tra le parti e " Smeralda Mediation- Mediazione e Conciliazione srl ", le indennità da corrispondere da ciascuna parte in base al valore indicato in istanza, eventualmente modificato dall'Organismo nel corso del primo incontro, che include anche il compenso del mediatore, sono quelle in vigore al momento dell'avvio della procedura, come da tabella allegata al presente Regolamento.
2. Una volta dichiarata la volontà di aderire alla mediazione, entrambe le parti provvedono al versamento delle indennità di mediazione prima del successivo incontro. In ogni caso l'Organismo si riserva di non procedere con la mediazione se non vengono corrisposte le indennità di mediazione in misura non inferiore alla metà. Nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1-bis del citato d.lgs. 28/2010, l'Organismo e il mediatore non possono rifiutare di svolgere la mediazione. Le indennità devono comunque essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'art. 11 del d.lgs. 28/2010.

ART.12- Responsabilità delle parti

1. È di competenza esclusiva delle parti verificare:

a. l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e non riconducibili alla condotta negligente dell'Organismo;

b. il tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia;

c. le indicazioni circa l'oggetto, le ragioni della pretesa e la natura della controversia contenute nell'istanza di Mediazione;

d. l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla Mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario;

e. l'indicazione dei recapiti degli avvocati delle parti, se presenti;

f. i recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;

g. la determinazione del valore della controversia;

h. la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;

i. le dichiarazioni in merito alla sussistenza delle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;

j. la non esistenza di più istanze di mediazione relative alla stessa controversia;

k. ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza sino alla conclusione della procedura.

2. " Smeralda Mediation- Mediazione e Conciliazione srl ", non può essere comunque ritenuta responsabile di eventuali esclusioni, preclusioni, decadenze o prescrizioni, non riconducibili al comportamento non diligente dell'Organismo stesso, conseguenti a:

a. mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell'Organismo;

b. imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda, del diritto tutelato ad opera dell'istante e dell'applicazione delle regole sulla competenza. In entrambi i casi uniche responsabili sono le parti interessate.

3. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la comunicazione del deposito della domanda di mediazione è fatta anche a cura della parte istante, ancorché senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione.

ART.13- Altri procedimenti

1. Salvo diverso accordo scritto tra le parti e " Smeralda Mediation- Mediazione e Conciliazione srl ", le indennità da corrispondere da ciascuna parte in base al valore indicato in istanza, eventualmente modificato dall'Organismo nel corso del primo incontro, che include anche il compenso del mediatore, sono quelle in vigore al momento dell'avvio della procedura, come da tabella allegata al presente Regolamento.

Smeralda Mediation - Mediazione e Conciliazione S.r.l.

Via Aristotele 6/1 – 07026 Olbia (OT)

Piazza San Pietro 4 – 09025 Sanluri (SU) - Tel. 346/0053990

email: smeraldamediation.segreteria@gmail.com ; pec: smeraldamediation@pec.it

www.smeraldamediation.com

P. IVA e CF 02455840906

ART.14- Modalità telematiche

1. Previo pagamento delle spese vive, se previste, al fine di rendere più spedita ed agevole la procedura di mediazione, con il consenso del mediatore e dell'Organismo, possono essere utilizzati gli strumenti messi a disposizione dalle tecnologie informatiche, nel rispetto della riservatezza dei dati personali, della sicurezza delle comunicazioni
2. L'utilizzo del servizio telematico può riguardare l'intero procedimento di mediazione o sue singole fasi.
3. L'utilizzo del servizio telematico è accessibile dal sito web www.smeraldamediation.com, previa registrazione.
4. A seguito della registrazione, all'utente vengono attribuite uno username ed una password personali, da utilizzarsi per l'accesso al Servizio e lo svolgimento delle operazioni previste.
5. " Smeralda Mediation- Mediazione e Conciliazione srl " si impegna a tutelare la riservatezza, trattando i dati personali comunicati dall'utente, le credenziali di accesso e le informazioni fornite, in maniera tale da salvaguardarne la riservatezza e tutelarli da accessi e attività di divulgazione non autorizzati. Tuttavia, " Smeralda Mediation- Mediazione e Conciliazione srl " non può essere considerato responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l'utilizzo delle proprie username e password personali.
6. Le parti ed il mediatore si possono incontrare nel giorno e nell'ora comunicati, accedendo all'apposita area virtuale riservata, secondo le istruzioni indicate nell'invito formale trasmesso alle parti. Il mediatore può svolgere le eventuali sessioni riservate utilizzando le apposite funzioni presenti nell'applicazione.
7. I verbali e gli accordi possono essere sottoscritti dalle parti con firma digitale e devono essere inviati al Mediatore a mezzo PEC, il quale li sottoscrive a sua volta certificando la provenienza e l'autenticità della sottoscrizione. In caso di indisponibilità della firma digitale, verbali e accordi vanno sottoscritti nel corso dell'incontro in videoconferenza ed inviati telematicamente dal mediatore alle parti, le quali provvedono alla stampa al fine della sottoscrizione e alla autenticazione delle firme dinnanzi a un pubblico ufficiale. Le parti inviano poi la documentazione cartacea al mediatore che verifica la corrispondenza dei verbali e degli accordi autenticati con quelli sottoscritti in videoconferenza.

ART.15- Interpretazione delle norme

1. Il mediatore interpreta e applica le norme del Regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità. Tutte le altre regole procedurali sono interpretate e applicate da " Smeralda Mediation- Mediazione e Conciliazione srl ".

ART.16- Legge applicata

1. La Mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge applicabile in Italia.

ALLEGATO N. 1- Tabella d'indennità

Indennità di mediazione

L'indennità complessiva di Mediazione che ciascuna parte deve corrispondere comprende le **spese di avvio** e le **spese di mediazione** .

- 1) Le **spese di avvio per le mediazioni facoltative (art.28 comma 4)** sono pari a :

Valore della lite	Spese per ciascuna parte
Fino a € 1.000,00	€ 40,00(+ IVA al 22%)
da € 1.000,01 sino a € 50.000,00	€ 75,00 (+ IVA al 22%)
Oltre € 50.000,00 e indeterminato	€ 110,00 (+ IVA al 22%)

Detta somma sarà pagata dall'istante all'atto del deposito o della spedizione dell'istanza di mediazione, mediante bonifico sulla Poste Pay Evolution intestata al Sig. Onnis Antonio –
 cod. **IBAN :IT39P0760105138280711080712** ;

suddetta cifra, sarà pagata da ciascuna delle altre parti contestualmente alla dichiarazione di accettazione della procedura.

- 2) Sono altresì dovute e versate le **spese vive**, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall'articolo 16, comma 4.
- 3) Le **spese di mediazione facoltative dovute al primo incontro (art.28 comma 5)** sono pari a :

Valore della lite	Spese per ciascuna parte
Fino a € 1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso;	€ 60,00(+ IVA al 22%)
Da € 1.000,01 sino a € 50.000,00 , e per le cause di valore indeterminabile medio;	€ 120,00(+ IVA al 22%)
Oltre € 50.000,01, e per le cause di valore indeterminabile alto.	€ 170,00(+ IVA al 22%)

Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi **di avvio** e le **spese di mediazione** sopra citate.

Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità della **TABELLA SOTTOSTANTE**.

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo o quando è demandata dal giudice (**mediazione obbligatoria**), l'indennità di mediazione, determinata ai sensi dei commi 4 e 5, è **ridotta di un quinto**, e sono ridotte di un quinto le ulteriori spese di mediazione determinate dalla **TABELLA SOTTOSTANTE**.

Le spese di mediazione, calcolate in base al valore della controversia, sono indicate nella tabella che segue, al netto dell'IVA al 22%. Il pagamento delle spese di mediazione deve essere eseguito, da ciascuna delle parti, non oltre la data fissata per il primo incontro.

TABELLA DELLE INDENNITÀ APPROVATA DAL RESPONSABILE DEL REGISTRO DI MEDIAZIONE DA CORRISPONDERE A SMERALDA MEDIATION – MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE S.R.L

ai sensi del D.M 150/2023 del 24 Ottobre 2023 Art. 31 comma 1

VALORE DELLA LITE	<u>SPESE DI AVVIO</u> DOVUTE DA CIASCUNA PARTE	<u>SPESE PER LA</u> <u>MEDIAZIONE</u> DOVUTE DA CIASCUNA PARTE MINIMI	<u>SPESE PER LA</u> <u>MEDIAZIONE</u> DOVUTE DA CIASCUNA PARTE MASSIMI
Fino ad Euro 1.000,00	EURO 40,00 + IVA	EURO 80,00 + IVA	EURO 160,00 + IVA
Da 1.001,00 Fino ad Euro 5.000,00	EURO 75,00 + IVA	EURO 160,00 + IVA	EURO 290,00 + IVA
Da 5.001,00 Fino ad Euro 10.000,00	EURO 75,00 + IVA	EURO 290,00 + IVA	EURO 440,00 + IVA

Da 10.001,00 Fino ad Euro 25.000,00	EURO 75,00 + IVA	EURO 440,00 + IVA	EURO 720,00 + IVA
Da 25.001,00 Fino ad Euro 50.000,00	EURO 75,00 + IVA	EURO 720,00 + IVA	EURO 1.200,00 + IVA
Da 50.001,00 Fino ad Euro 150.000,00	EURO 110,00 + IVA	EURO 1.200,00 + IVA	EURO 1.500,00+ IVA
Da 150.001,00 Fino ad Euro 250.000,00	EURO 110,00 + IVA	EURO 1.500,00 + IVA	EURO 2.500,00 + IVA
Da 250.001,00 Fino ad Euro 500.000,00	EURO 110,00 + IVA	EURO 2.500,00 + IVA	EURO 3.900,00 + IVA
Da 500.001,00 Fino ad Euro 1.500.000,00	EURO 110,00 + IVA	EURO 3.900,00 + IVA	EURO 4.600,00 + IVA
Da 1.500.001,00 Fino ad Euro 2.500.000,00	EURO 110,00 + IVA	EURO 4.600,00 + IVA	EURO 6.500,00 + IVA
Da 2.500.001,00 Fino ad Euro 5.000.000,00	EURO 110,00 + IVA	EURO 6.500,00 + IVA	EURO 10.000,00 + IVA
Valore indeterminato e/o indeterminabile	EURO 110,00 + IVA	SI APPLICA LO SCAGLIONE DA EURO 50.000,00 A EURO 150.000,00	SI APPLICA LO SCAGLIONE DA EURO 50.000,00 A EURO 150.000,00
Valore superiore ad Euro 5.000.000,00	EURO 110,00 + IVA	Si applica un coefficiente minimo dello 0.2%	Si applica un coefficiente massimo dello 0.3%

Smeralda Mediation - Mediazione e Conciliazione S.r.l.

Via Aristotele 6/1 – 07026 Olbia (OT)

Piazza San Pietro 4 – 09025 Sanluri (SU) - Tel. 346/0053990

email: smeraldamediation.segreteria@gmail.com ; pec: smeraldamediation@pec.it

www.smeraldamediation.com

P. IVA e CF 02455840906

Note:

Ai sensi del D.M n. 150/2023 del 24 Ottobre 2023 – Art.30

1. In caso di conciliazione al primo incontro, le ulteriori spese di mediazione dovute ai sensi dell'articolo 28, comma 7, sono calcolate, per gli organismi pubblici in conformita' alla tabella di cui all'allegato A, e per gli organismi privati in conformita' alla tabella approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5, con una maggiorazione del dieci per cento.
2. In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, sono dovute agli organismi pubblici o agli organismi privati le ulteriori spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella di cui all'allegato A, o secondo la tabella approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5, con una maggiorazione del venticinque per cento. 3. Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute agli organismi pubblici o agli organismi privati le ulteriori spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella di cui all'allegato A, o secondo la tabella redatta in conformita' all'articolo 32 e approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5. 4. Quando la mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo o quando e' demandata dal giudice, le spese di mediazione, determinate in conformita' al presente articolo, sono ridotte di un quinto.

Ai sensi del D.M n. 150/2023 del 24 Ottobre 2023 – Art. 31

1. Le spese di mediazione dovute agli organismi pubblici sono calcolate secondo la tabella di cui all'allegato A, fermo quanto previsto dagli articoli 28 e 30.
2. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile.
3. In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, gli importi massimi della tabella di cui all'allegato A, in aggiunta a quanto prevede l'articolo 30, comma 2, possono essere maggiorati fino al venti per cento, in ragione dell'esistenza di almeno uno dei seguenti criteri:
 - a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;
 - b) complessita' delle questioni oggetto della procedura, quali l'impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.
4. Fermo quanto previsto dagli articoli 28 e 30, e fuori dai casi in cui la domanda ha ad oggetto una lite tra consumatore e professionista, su accordo delle parti, le spese di mediazione possono essere determinate, nel rispetto degli scaglioni di valore previsti dalla tabella di cui all'allegato A, in base uno dei seguenti criteri: a) la durata di ciascun incontro; b) l'esperienza e la competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti; c) il prevedibile impegno del mediatore per l'intero procedimento in base a criteri oggettivi e predeterminati che la tabella deve indicare, quali la complessita' delle questioni oggetto della procedura e il numero delle parti.
5. Quando le spese di mediazione sono determinate in conformita' al comma 4, in caso di conciliazione, possono essere maggiorate, su accordo delle parti, in misura non superiore al venti per cento.
6. Le spese di mediazione applicate dagli organismi pubblici non derogano gli importi minimi fissati nella tabella di cui all'allegato A per gli scaglioni di riferimento.

Ai sensi del D.M n. 150/2023 del 24 Ottobre 2023 – Art. 34

Soggetti obbligati e modalita' di pagamento

1. Le spese di cui all'articolo 28 sono dovute e versate da ciascuna delle parti, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell'adesione.
2. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione e quando la procedura di mediazione prosegue con incontri successivi al primo, sono dovute e versate da ciascuna delle parti le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformita' all'articolo 30, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5, e salvo quanto prevede il comma 4.
3. Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'organismo le ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo. 4. Ai fini della individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle

Smeralda Mediation - Mediazione e Conciliazione S.r.l.

Via Aristotele 6/1 – 07026 Olbia (OT)

Piazza San Pietro 4 – 09025 Sanluri (SU) - Tel. 346/0053990

email: smeraldamediation.segreteria@gmail.com ; smeraldamediation@pec.it

www.smeraldamediation.com

P. IVA e CF 02455840906

spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il responsabile dell'organismo li considera come una parte unica.

ALLEGATO N. 2- Scheda di valutazione del servizio di mediazione

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE

Questo questionario darà la possibilità ai funzionari che si occupano del Servizio di mediazione di realizzare un proficuo scambio di informazioni e pareri ed offrire un servizio sempre più efficiente e adeguato alle aspettative delle imprese, dei consumatori e dei cittadini che ad esso si rivolgono.

Si richiede di rispondere ai quesiti esprimendo una valutazione che va da un punteggio 1 ("insufficiente"), ad una soddisfazione massima pari a 5 ("ottimo").

Data di compilazione: _____

Generalità della parte che compila il questionario _____

1) Come e perché si è ricorsi al servizio:

- Per clausola inserita nel contratto
- Su suggerimento del consulente (avvocato/commercialista/altro consulente)
- Su disposizione del giudice
- A seguito del deposito della domanda presso l'Organismo di mediazione, effettuata da una parte
- Perché la legge prevede un tentativo obbligatorio di mediazione
- Altro (specificare)

2) Esprima un voto di gradimento (da 1 a 5) sul Servizio di mediazione dell'Organismo di Mediazione Smeralda

Mediation – Mediazione e Conciliazione s.r.l. _____

3) Esprima un giudizio sul mediatore:

- Disponibilità e cortesia del mediatore 1 2 3 4 5
- Preparazione e professionalità del mediatore 1 2 3 4 5
- Chiarezza espositiva 1 2 3 4 5
- Imparzialità, indipendenza e neutralità 1 2 3 4 5
- Riservatezza 1 2 3 4 5

5) Il costo sostenuto è conforme al servizio da Lei ricevuto? SI NO

6) E' a conoscenza dell'attivazione del sito internet dell'Organismo Smeralda Mediation – Mediazione e Conciliazione dove è possibile reperire informazioni, conoscere servizi, ecc.? SI NO

7) Come è venuto a conoscenza dell'Organismo di Mediazione Smeralda Mediation – Mediazione e Conciliazione?

Web

Sito Internet

Professionista (Avvocato, Commercialista)

Familiare/amico/ conoscente che aveva già provato il servizio

Altro: _____

8) Consiglierà il Servizio dell'Organismo di Mediazione Smeralda Mediation – Mediazione e Conciliazione ad un familiare/amico/conoscente? SI NO

9) Utilizzerà di nuovo il Servizio dell'Organismo di Mediazione Smeralda Mediation – Mediazione e Conciliazione qualora ne avesse bisogno? SI NO

10) Eventuali suggerimenti perché in futuro si possa meglio corrispondere alle sue aspettative

ALLEGATO N. 3- Codice europeo di condotta per mediatori

ART.1- Competenza , nomina e onorari dei mediatori e promozione dei loro servizi

Competenza. I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.

Nomina. Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo. Prima di accettare l'incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.

Onorari. Ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il mediatore non dovrà accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state approvate da tutte le parti interessate.

Promozione dei servizi del mediatore. I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.

ART.2- Indipendenza e imparzialità

2.1 Indipendenza. Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera. Le suddette circostanze includono:

- qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
- qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione;
- il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti.

In tali casi il mediatore può accettare l'incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti. Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.

2.2 Imparzialità. Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.

ART.3- L'accordo, il procedimento e la risoluzione della controversia

3.1 Procedura. Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso.

Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell'avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell'accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle parti. Su richiesta delle parti, l'accordo di mediazione può essere redatto per iscritto. Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l'esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti. Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente

3.2 Correttezza del procedimento. Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento. Il mediatore deve informare le parti, e può porre ne alla mediazione, nel caso in cui:

- sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione; o
- il mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia.

3.3 Fine del procedimento. Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini. Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione.

Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di rendere l'accordo esecutivo.

ART.4 – Riservatezza

Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico. Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all'altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.